

Cassazione Civile Sez. 6 Ordinanza Num. 14886 Anno 2015

Presidente: CICALA MARIO

Relatore: CRUCITTI ROBERTA

Data Udiienza: 10/05/2015

Data Pubblicazione: 16/07/2015

Omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nella controversa avente origine dall'impugnazione da parte di M.B.A., medico cardiocirurgo, della cartella contenente l'intimazione di pagamento dell'IRAP per l'anno 2005, la C.T.R. della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, riformava integralmente la decisione di primo grado, favorevole alla contribuente, dichiarando la legittimità dell'atto impugnato.

In particolare, il Giudice di appello riteneva che la contribuente non avesse fornito, come da suo onere, la prova dell'insussistenza del presupposto impositivo dell'IRAP risultando, al contrario, dall'analisi della dichiarazione dei redditi, la percezione di compensi elevati, un ammontare di beni strumentali per Euro 16.636,00, rilevanti importi di spese sostenute e di quote di ammortamento nonché la possibilità di utilizzo di uno studio, allocato in una unità immobiliare utilizzata promiscuamente, di superficie complessiva pari a mq. 30.

Avverso la sentenza la contribuente ha proposto ricorso su unico motivo.

L'Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione al fine dell'eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

Il Consigliere relatore ha depositato relazione ex art. 380 c.p.c., ed il Presidente ha fissato l'udienza del 10 giugno 2015 per l'adunanza in camera di consiglio nel corso della quale la causa è stata discussa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo, articolato ai sensi del comma 1, nn 3 e 5 dell'art. 380 c.p.c. , si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e degli artt. 2, 3, 8, 27 e 36 del D.Lgs. n.446 /1997 e si denuncia la sentenza impugnata di omessa, illogica ed incoerente motivazione in ordine a questioni di fatto decisive per la controversia.

2.11 ricorso è fondato. Questa Corte ha affermato che l'I.R.A.P. coinvolge una capacità produttiva "impersonale ed aggiuntiva" rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa "esterna", cioè da "un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista (lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto ed indiretto etc.), cosicché è "il surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il professionista...ad essere interessato dall'imposizione che

colpisce l'incremento potenziale, o quid pluris, realizzabile rispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro personale" (Cass. n. 15754/2008). Si è poi affermato, con riguardo all'attività di un professionista, che la sola "disponibilità di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate dalla suddetta normativa, rientrando nell'ambito del "minimo indispensabile" per l'esercizio dell'attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo" (cfr Cass. n. 10240 del 2010), nonchè, con riguardo all'ipotesi di medico chirurgo che si avvale delle strutture messegli a disposizione da una Clinica, che "in base al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, (come modificato dal D.Lgs. n. 137 del 1988, art. 1) ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista), non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia "autonoma", cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi.(Cass. 9692/2012 e, di recente, in fattispecie analoga Cass. ord. n.27032/2013).

3.La sentenza impugnata, con motivazione incoerente, si è discostata dai superiori condivisi principi.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale affinché provveda, oltre che al regolamento delle spese processuale, al riesame della vicenda processuale, alla luce dei principi illustrati, fornendo congrua motivazione.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese processuali a diversa Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.